

Disciplinare di gara per l'aggiudicazione dell'appalto di servizi di assistenza educativa dell'Azienda pubblica di Servizi alla Persona ASP Città di Bologna

Lotto 1 - CIG 66487512E5
Lotto 2 - CIG 6648897B5E
Lotto 3 - CIG 6649042309
Lotto 4 - CIG 664906238A
Lotto 5 - CIG 66490845B1
Lotto 6 - CIG 6649099213
Lotto 7 - CIG 66493408F2

Richieste di chiarimenti in ordine alla procedura di gara

**Risposte alle richieste di chiarimenti in ordine alla procedura di gara
pervenuti alla data del
20 settembre 2016**

(paragrafo 21.1. Disciplinare di gara)

Domanda del 05.08.2016

In riferimento alla gara in oggetto, siamo a formulare il seguente chiarimento: si richiede l'attuale gestore dei lotti di seguito indicati (segue elenco di tutti i lotti).

Risposta

Richiamando le informazioni e i documenti pubblicati obbligatoriamente in base all'art. 1 comma 32 L. 190/2012 (anche in forza del combinato disposto con l'art. 37, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013), all'art. 1 comma 505 della L. n. 205/2015 e agli artt. 21 e 29 del d.lgs. n. 50/2016, si precisa che gli attuali soggetti gestori sono:

Lotto 1 - Assistenza educativa domiciliare da effettuarsi nei confronti di famiglie e minori in condizioni di grave difficoltà:

Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa con sede in Bologna in via Cristina da Pizzano 5 (CF e PI 03772490375).

Lotto 2 - Gestione delle strutture e del servizio di accoglienza in n° 2 Comunità per gestanti e per madri con bambino [standard ex DGR ER n. 1904/2011 e ss.mm.ii.] Beretta Molla 1 e Beretta Molla 2 e di n° 2 alloggi non autorizzati al funzionamento nella struttura Gianna Beretta Molla (Bologna, Via del Vivaio 2):

Associazione Mondo Donna ONLUS, con sede in Bologna in Via Mascarella 2 (C.F. 92041820371 - P.I. 04341370379).

Lotto 3 - Laboratorio a bassa soglia di accesso per lo sviluppo della capacità occupazionale:

Consorzio Indaco Società Cooperativa Sociale con sede in Bologna in via Cristina da Pizzano 5 (CF e PI 03043241201);

Lotto 4 - Servizio sociale a Bassa Soglia (SBS):

Consorzio di cooperative l'Arcolaio cooperativa sociale ONLUS con sede in Bologna in via del Pallone 4 (CF e PI 03003321209);

Lotto 5 - Servizi per la transizione abitativa (strutture Galaxy e Battiferro)
Struttura "Galaxy": Consorzio di cooperative l'Arcoiaio cooperativa sociale ONLUS con sede in Bologna in via del Pallone 4 (CF e PI 03003321209);
Struttura "Battiferro": ASP Città di Bologna (gestione diretta).

Lotto 6 - Servizio centralizzato di mediazione linguistico-culturale e di interpretariato rivolto ai servizi interni ed esterni del Comune di Bologna:
Senlima soc. coop. con sede in Castel Maggiore (BO) via Gramsci 302/F (PI 03150371205 - CF 91184670379).

Lotto 7 - Housing First:
Piazza Grande Cooperativa sociale con sede in Bologna in via Stalingrado 97/2 (CF e PI 01797101209);

Domanda del 16.08.2016

Deve essere applicata la marca da bollo sull'offerta economica?

Risposta

La risposta è positiva; vedi paragrafo 17.1 commi 2 e 6 del Disciplinare di gara.

Domanda del 18.08.2016

In quale punto della parte tecnico-qualitativa dell'offerta è possibile descrivere il personale che si vuole inserire ed eventuali aspetti migliorativi legati ad esso? Il responsabile - coordinatore è una figura diversa dal coordinatore del singolo servizio?

Risposta

Si richiama quanto stabilisce il Disciplinare di gara, in particolare, nei seguenti paragrafi: 10.2; 17.1; 17.3; 17.4.1.

Domanda del 22.08.2016

Con la presente, con riferimento alla gara d'appalto in oggetto, siamo a richiedere le seguenti informazioni:

1. Rif. Disciplinare Art.5 "Operatori economici che possono partecipare alla procedura per aggiudicazione dell'appalto": visto la possibilità per il concorrente di presentare offerta per uno, per più o per tutti i lotti dell'appalto, si chiede conferma che la suddivisione in 7 lotti configuri sette distinte procedure e che pertanto sia consentito, in caso di partecipazione alla gara all'interno di un Costituendo RTI, che il concorrente possa partecipare a più lotti in compagnie diverse tra loro.

2. Rif. Disciplinare Art. 8 - "Elementi di regolazione specifica per la partecipazione di raggruppamenti temporanei, consorzi e altri soggetti ad identità plurisoggettiva": si chiede conferma che sia consentito, in caso di partecipazione alla gara all'interno di un Costituendo RTI, che il concorrente possa partecipare a più lotti con quote di partecipazione diversa nell'ambito del raggruppamento temporaneo di impresa, nel rispetto di quanto richiesto nella misura minima (punto 4 dell'art. 8).

Risposta

1. La risposta è positiva, quindi un operatore economico può far parte di RTI con differente composizione nei vari lotti, come evidenziato più volte da giurisprudenza e AVCP/Anac.

2. La risposta è positiva anche nel secondo caso, quindi uno stesso operatore economico può partecipare a differenti RTI per i differenti lotti, con quote di partecipazione diverse per ciascun RTI (pur nel rispetto delle quote minime richieste dal disciplinare) poiché la differente quota di partecipazione ai vari RTI può dipendere dal differente accordo con gli altri operatori rispetto alla distribuzione delle attività.

Domanda del 26.08.2016

In caso di partecipazione alla gara in RTI costituendo è sufficiente che il sopralluogo sia effettuato dall'impresa mandataria?

Risposta

La risposta è positiva. Non è previsto dal disciplinare di gara (paragrafo 9 "Obbligo di sopralluogo) uno specifico obbligo a carico dell'impresa mandante di RTI costituendo di effettuare il sopralluogo.

Domanda del 01.09.2016

In caso di partecipazione alla procedura in oggetto come costituenda RTI, e fatto salvo il possesso da parte degli operatori mandanti di un minimo pari al 10% dei requisiti di capacità economico-finanziaria previsto al paragrafo 6.3 del disciplinare, chiediamo se debba essere rispettata una *percentuale minima anche nella quota di partecipazione*, ovvero se le quote di possesso dei requisiti dichiarate possano non trovare corrispondenza con le quote di partecipazione (e di successiva esecuzione).

Risposta

Sul punto, si riporta quanto stabilisce il Disciplinare di gara al paragrafo 8, commi 3-4-7, ed al paragrafo 14.1., comma 1, lett. e):

8. Elementi di regolazione specifica per la partecipazione di raggruppamenti temporanei, consorzi e altri soggetti ad identità plurisoggettiva.

3. I requisiti di capacità economico-finanziaria relativi al fatturato minimo annuo e al fatturato per attività nel settore per la partecipazione alla gara in base all'art. 83, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel loro complesso, nei termini precisati nel paragrafo 6.3. del presente disciplinare e dal successivo comma 4.

4. I soggetti concorrenti alla gara come raggruppamenti temporanei di impresa devono possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria relativi al fatturato globale e specifico previsti dal precedente paragrafo 6.3. nella seguente misura minima:

- a) operatore economico mandatario, in misura maggioritaria;
- b) operatori economici mandanti, nella misura restante, con possesso di almeno il 10% da parte di ciascun operatore raggruppato.

Attenzione ! L'operatore economico che nel raggruppamento temporaneo di imprese assume il ruolo di mandataria non deve possedere i requisiti in misura maggioritaria assoluta (ovvero, il 51% del requisito), bensì è sufficiente che posseda i requisiti in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti.

A titolo esemplificativo, nel caso di un raggruppamento composto da tre imprese, una richiesta di fatturato pari a 100 potrà essere soddisfatta dal raggruppamento se la mandataria possiede, ad esempio, un fatturato pari a 45 e le mandanti pari 30 e 25, ovvero se la mandataria e le mandanti possiedono una diversa distribuzione del fatturato purché il fatturato della mandataria sia superiore a quello di ciascuna mandante.

7. Le quote di partecipazione nell'ambito del raggruppamento temporaneo di impresa devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara, per consentire all'Azienda di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. Tali quote devono essere specificate in sede di registrazione del sistema AVCPass, per l'acquisizione del PASSOE.

14. Modalità di predisposizione delle domande di partecipazione alla procedura per l'aggiudicazione dell'appalto, delle dichiarazioni e dei documenti complementari.

14.1. Modalità di predisposizione delle istanze di partecipazione alla procedura per l'aggiudicazione dell'appalto.

1. Gli operatori economici interessati a prendere parte alla gara presentano specifica istanza di partecipazione alla stessa, nella quale dichiarano:

e) in caso di associazione temporanea o di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti o di aggregazione di imprese di rete, la specificazione delle quote di partecipazione al raggruppamento nel rispetto di quanto previsto dal precedente paragrafo 8 al comma 7;

(**Nota bene:** la percentuale delle attività relative all'esecuzione dell'appalto imputabile ad ogni componente del raggruppamento o dell'aggregazione è da specificare, invece, nell'offerta);

Non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all'esecuzione dell'appalto;

Quindi, in virtù di quanto stabilisce il Disciplinare di gara per i requisiti di capacità economico-finanziaria, occorre corrispondenza (coerenza) tra le quote di partecipazione al RTI e la percentuale di possesso dichiarata di detti requisiti in capo a mandataria e mandante/i.

Invece, “Non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all'esecuzione dell'appalto”.

** ** *

ERRATA CORRIGE alla domanda del 05 agosto 2016 (pag. 1 del presente documento) che di seguito si riporta:

Domanda del 05.08.2016

In riferimento alla gara in oggetto, siamo a formulare il seguente chiarimento: si richiede l'attuale gestore dei lotti di seguito indicati (segue elenco di tutti i lotti).

Risposta

Richiamando le informazioni e i documenti pubblicati obbligatoriamente in base all'art. 1 comma 32 L. 190/2012 (anche in forza del combinato disposto con l'art. 37, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013), all'art. 1 comma 505 della L. n. 205/2015 e agli artt. 21 e 29 del d.lgs. n. 50/2016, si precisa che gli attuali soggetti gestori sono:

Lotto 1 - Assistenza educativa domiciliare da effettuarsi nei confronti di famiglie e minori in condizioni di grave difficoltà:

Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa con sede in Bologna in via Cristina da Pizzano 5 (CF e PI 03772490375).

Si comunica che, per mero errore materiale, è stato indicato quale attuale gestore del servizio di cui al Lotto 1 (Assistenza educativa domiciliare da effettuarsi nei confronti di famiglie e minori in condizioni di grave difficoltà) la sola Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa.

Precisiamo, invece, che l'attuale gestore del servizio di cui al lotto 1 è:

R.T.I. Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa (capogruppo mandataria) - Open Group Cooperativa sociale (mandante)

[Open Group Coop. sociale, con sede in Bologna via Mura di Porta Galliera 1/2A (PI 02410141200)]
Precisiamo, altresì, che, nell'ambito del servizio in questione, talune prestazioni sono rese dalla "Fondazione Augusta Pini ed Istituto del Buon Pastore ONLUS" con sede in Bologna in Via Carbonesi 5, e dalla "Associazione Mondo Donna ONLUS" con sede in Bologna in Via Mascarella 2.

** ** *

Domanda del 05.09.2016

OGGETTO: Procedura per aggiudicazione dell'appalti di servizi di assistenza educativa dell'Azienda pubblica di Servizi alla Persona ASP Città di Bologna

Lotto 1 – CIG 66487512E5

Lotto 2 – CIG 6648897B5E

Lotto 3 – CIG 6649042309

Lotto 4 – CIG 664906238A

Lotto 5 – CIG 66490845B1

Lotto 6 – CIG 6649099213

Lotto 7 – CIG 66493408F2

Richiesta chiarimenti.

Con la presente, con riferimento alla gara d'appalto in oggetto, siamo a richiedere le seguenti informazioni:

Rif. Disciplinare di Gara Art. 8: In merito al possesso dei requisiti in caso di partecipazione di un raggruppamento di concorrenti, si fa rilevare una contraddizione tra quanto espresso al paragrafo 4:

"I soggetti concorrenti alla gara come raggruppamenti temporanei di impresa devono possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria relativi al fatturato globale e specifico previsti dal precedente paragrafo 6.3 nelle seguente misura minima:

a) Operatore economico mandataro, in misura maggioritaria;

b) Operatori economici mandanti, nella misura restante, con possesso di almeno il 10% da parte di ciascun operatore raggruppato.

Attenzione! L'operatore economico che nel raggruppamento temporaneo di imprese assume il ruolo di mandataria non deve possedere i requisiti in misura maggioritaria assoluta (ovvero, il 51% del requisito), bensì è sufficiente che possessa i requisiti in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti.

A titolo esemplificativo, nel caso di un raggruppamento composto da tre imprese, una richiesta di fatturato pari a 100 potrà essere soddisfatta dal raggruppamento se la mandataria possiede, ad esempio, un fatturato pari a 45 e le mandanti pari 30 e 25, ovvero se la mandataria e le mandanti possiedono una diversa distribuzione del fatturato purché il fatturato della mandataria sia superiore a quello di ciascuna mandante.)"

e quanto riportato al paragrafo 5:

"Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente articolo 6.4 deve essere posseduto dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è infatti frazionabile."

Si chiede pertanto di confermare che l'indicazione al paragrafo 5 sia un refuso, e in particolare l'inciso secondo cui il requisito relativo ai servizi analoghi di cui all'art. 6.4, sotto riportato, debba

essere posseduto in toto dall'impresa capogruppo mandataria in quanto non frazionabile:

“Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara devono possedere come requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato minimo annuo, comprensivo di un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto, per ciascuno degli ultimi tre esercizi 2013-2014-2015 pari o superiore rispettivamente ai valori indicati per ciascuno dei lotti oggetto della gara”.

Di conseguenza, si chiede di confermare che la capogruppo mandataria debba possedere in misura maggioritaria, e non esclusiva, sia il requisito del fatturato minimo annuo, sia quello del fatturato nel settore di attività (servizi analoghi).

Restando in attesa di cortese riscontro, con l'occasione si porgono distinti saluti.

Risposta

Non si rileva nessuna contraddizione tra quanto prescrive il paragrafo 8 del disciplinare (rubricato “8. Elementi di regolazione specifica per la partecipazione di raggruppamenti temporanei, consorzi e altri soggetti ad identità plurisoggettiva”) al comma 4 ed al successivo comma 5. Si conferma, pertanto, *in toto* quanto prescrive il disciplinare di gara al predetto paragrafo 8, commi 4 e 5.

Il comma 4 del paragrafo 8 (così come il precedente comma 3 di detto paragrafo) si riferisce ai requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 6.3. del disciplinare (rubricato “6.3. Criteri di selezione – Requisiti di capacità economica e finanziaria”).

Il comma 5 del paragrafo 8 si riferisce, invece, ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.4. del disciplinare (rubricato “6.4. Criteri di selezione – Requisiti di capacità tecnica e professionale”).

** ** *

Domanda del 07.09.2016

In merito ai requisiti di capacità economico-finanziaria, formulati nel disciplinare di Gara al punto 6.3.1. paragrafo 1 si dice che questi debbano corrispondere ad un "fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto, per ciascuno degli tre ultimi anni di esercizi ecc. ecc.". A tale proposito con il termine oggetto dell'appalto si intende:

1. l'appalto nel suo complesso come nell'intestazione del Disciplinare (Disciplinare di gara per l'aggiudicazione dell'appalto di servizi di assistenza educativa dell'Azienda pubblica di Servizi alla Persona AS Città di Bologna);

oppure

2. il singolo lotto?

In attesa di un Vostro chiarimento in merito, inviamo distinti saluti.

Risposta

Si rinvia a quanto prescrive il disciplinare di gara al paragrafo 6.3.1. e, in particolare, al comma 3 di detto paragrafo, di cui di seguito si trascrive il testo:

“3. In relazione al requisito di cui al precedente comma 1, per fatturato maturato nel settore di attività si intende il fatturato derivante da prestazioni di servizi con le stesse caratteristiche prestazionali delle attività oggetto dell'appalto per ciascun lotto.”

** ** *

Domanda del 13.09.2016

In riferimento alla "Procedura aperta per l'aggiudicazione dell'appalto dei servizi di assistenza educativa dell'Asp Città di Bologna" si richiede il seguente chiarimento inerenti il lotto 2 "Servizio di gestione delle strutture e del servizio di accoglienza in n. 2 Comunità per gestanti e per madri con bambino presso la struttura "Beretta Molla":

1. Nel disciplinare di gara al punto 17.4.1 Parte tecnico-qualitativa dell'offerta - nel sottoparagrafo 5 viene esplicitato che "Tutti gli elementi descrittivi dell'offerta devono essere riportati nella relazione illustrativa. Non è ammesso il rinvio ad eventuali allegati. Qualora il concorrente operi un rinvio di elementi descrittivi dell'offerta ad allegati contenuti nel plico, la Commissione giudicatrice non li prenderà in esame."

Nell'Allegato A2 Criteri di valutazione offerta tecnico-qualitativa del Lotto 2 al punto A.2. "Metodologia per la gestione del servizio di gestione delle strutture e di accoglienza, con particolare riferimento alle modalità di osservazione della relazione genitoriale e alle modalità di realizzazione degli interventi di supporto" nel punto c) viene esplicitato "garantire l'utilizzo di strumenti di analisi e di verifica adeguati, evidenziando la funzionalità degli stessi, mediante presentazione di schede di osservazione e altra documentazione che l'operatore economico riterrà di allegare, al fine di dare evidenza delle metodologie adottate per assicurare le più efficaci modalità di realizzazione e registrazione delle attività."

La presente per richiedere un chiarimento rispetto alla possibilità o meno di allegare documentazione eccedente le 70 cartelle della relazione illustrativa.

Risposta

La risposta è negativa.

La relazione illustrativa dell'offerta tecnico-qualitativa deve essere contenuta, per ciascun lotto, nei limiti dimensionali previsti dal disciplinare di gara (max 70 cartelle).

A tale riguardo, si rinvia a quanto prevede il disciplinare di gara al paragrafo 17.4.1. ("Parte tecnico-qualitativa dell'offerta"), in particolare ai commi 4 e 5, che di seguito si trascrivono.

17.4.1. Parte tecnico-qualitativa dell'offerta.

4. Al fine di consentire la valutazione delle offerte in termini omogenei, i concorrenti devono impostare la relazione illustrativa:

- a) seguendo la sequenza dei criteri e dei sub-criteri riportata per ciascun lotto nei sistemi criteriali contenuti negli allegati da A.1. a A.7. del presente disciplinare;
- b) utilizzando il carattere verdana, in corpo 12, con interlinea singola;
- c) sviluppando una relazione illustrativa riferita a tutti i criteri e comprensiva dell'analisi di tutti i subcriteri complessivamente non superiore a 70 cartelle (dovendosi intendere come "cartella" una facciata singola).

5. Tutti gli elementi descrittivi dell'offerta devono essere riportati nella relazione illustrativa. Non è ammesso il rinvio ad eventuali allegati. Qualora il concorrente operi un rinvio di elementi descrittivi dell'offerta ad allegati contenuti nel plico, la Commissione giudicatrice non li prenderà in esame.

** ** *

Domanda del 13.09.2016

In riferimento alla "Procedura aperta per l'aggiudicazione dell'appalto dei servizi di assistenza educativa dell'Asp Città di Bologna" si richiede il seguente chiarimento inerenti il lotto 2 "Servizio di gestione delle strutture e del servizio di accoglienza in n. 2 Comunità per gestanti e per madri con bambino presso la struttura "Beretta Molla":

1. La vigilanza notturna deve prevedere la presenza di un vigilante per la struttura Beretta Molla 1 e un vigilante per la struttura Beretta Molla 2 oppure è ritenuto sufficiente la presenza di una unica figura in quanto l'immobile è unico?

Risposta

Ciascuna struttura autorizzata deve rispondere agli standard previsti dalla normativa vigente, in particolare dalla deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1904/2011 del 19.12.2011 e successive modifiche e integrazioni (ad oggetto "Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari"), alla quale il capitolato speciale descrittivo prestazionale (lotto 2) fa espresso riferimento.

** ** *

Domanda del 13.09.2016

Con riferimento alla "Procedura aperta per l'aggiudicazione dell'appalto dei servizi di assistenza educativa dell'Asp Città di Bologna" ed ai requisiti economici e di forma richiesti, l'Associazione scrivente formula il seguente quesito: in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, può la mandataria essere tale se in possesso della quota maggioritaria del fatturato specifico per attività nel settore e non di quello globale.

Risposta

La risposta è negativa.

Si rinvia a quanto prevede il disciplinare di gara al Paragrafo 6.3. ("Criteri di selezione - Requisiti di capacità economica e finanziaria") e al Paragrafo 8. ("Elementi di regolazione specifica per la partecipazione di raggruppamenti temporanei, consorzi e altri soggetti ad identità plurisoggettiva"), commi 3 e 4, che di seguito si trascrivono.

8. Elementi di regolazione specifica per la partecipazione di raggruppamenti temporanei, consorzi e altri soggetti ad identità plurisoggettiva.

3. I requisiti di capacità economico-finanziaria relativi al fatturato minimo annuo e al fatturato per attività nel settore per la partecipazione alla gara in base all'art. 83, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel loro complesso, nei termini precisati nel paragrafo 6.3. del presente disciplinare e dal successivo comma 4.

4. I soggetti concorrenti alla gara come raggruppamenti temporanei di impresa devono possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria relativi al fatturato globale e specifico previsti dal precedente paragrafo 6.3. nella seguente misura minima:

- a) operatore economico mandatario, in misura maggioritaria;
- b) operatori economici mandanti, nella misura restante, con possesso di almeno il 10% da parte di ciascun operatore raggruppato.

Attenzione ! L'operatore economico che nel raggruppamento temporaneo di imprese assume il ruolo di mandataria non deve possedere i requisiti in misura maggioritaria assoluta (ovvero, il 51% del requisito), bensì è sufficiente che posseda i requisiti in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti.

A titolo esemplificativo, nel caso di un raggruppamento composto da tre imprese, una richiesta di fatturato pari a 100 potrà essere soddisfatta dal raggruppamento se la mandataria possiede, ad esempio, un fatturato pari a 45 e le mandanti pari 30 e 25, ovvero se la mandataria e le mandanti possiedono una diversa distribuzione del fatturato purché il fatturato della mandataria sia superiore a quello di ciascuna mandante.

** ** *

Domanda del 16.09.2016

Nell'Allegato A2 – Lotto 2 Servizio di gestione delle strutture e del servizio di accoglienza in n. 2 Comunità e n.2 alloggi per gestanti e per madri con bambini presso la struttura “Beretta Molla”, pag. 19, punto 3.4.6.25 i servizi aggiuntivi riportati alle lettere F) G) L) sono previsti anche per gli appartamenti o solo per le comunità ?

Risposta

I suddetti servizi aggiuntivi sono da garantire anche per i fruitori degli appartamenti/alloggi in questione; il capitolato speciale descrittivo prestazionale (allegato B2; lotto 2) non prevede detta esclusione.

** ** *

Domanda del 16.09.2016

In merito alla gara per l'aggiudicazione dell'appalto di servizi di assistenza educativa dell'Azienda pubblica di Servizi alla Persona ASP Città di Bologna, **Lotto 6 “Servizio centralizzato di mediazione linguistico-culturale e di interpretariato rivolto ai servizi interni ed esterni del Comune di Bologna”**, essendo il nostro Consorzio [...] interessato alla partecipazione, si pongono le seguenti richieste di chiarimenti.

1. In relazione al punto **A.5** della griglia di valutazione dell'offerta tecnico-qualitativa (**allegato A6**), si chiede cortesemente di chiarire se l'espressione **“favorire la gestione e condivisione ottimale di attività strumentali (es. pulizie) o manutentive ordinarie negli alloggi e negli spazi comuni”** sia un refuso e quindi da non considerarsi, oppure se si intenda che al riguardo siano richieste specifiche attività oltre all'attività di mediazione linguistica e culturale ordinaria. Nel secondo caso si chiede cortesemente di indicare quali attività ulteriori siano richieste.

2. Siccome nel modello per l'offerta economica (allegato M5) è prevista l'indicazione del prezzo complessivo offerto ma non di un costo orario unitario relativo alle prestazioni richieste, si chiede cortesemente di confermare (o eventualmente rettificare) le seguenti indicazioni:

-Il calcolo del corrispettivo sarà effettuato a misura, sulla base del costo orario unitario che sarà determinato dividendo il prezzo complessivo offerto per il monte ore posto a base d'asta (6.000,00 h/annuali)

-sarà applicato il medesimo costo orario per tutte le attività richieste nel Capitolato Speciale (mediazione linguistica e culturale, traduzione, coordinamento)

3. In relazione alle clausole sociali descritte all'art. 3.10 del Disciplinare, si chiede cortesemente di dare informazioni in merito al personale attualmente impiegato per la realizzazione del servizio in affidamento e che dovrà essere soggetto al prioritario riassorbimento da parte della ditta aggiudicataria, specificandone l'elenco non nominativo e le relative figure professionali, i livelli di inquadramento contrattuali applicati per ogni singola unità di personale e i relativi scatti di anzianità maturati e maturandi, eventuali superminimi / indennità applicati, operatrici in maternità.

4. In relazione all'importo totale a base d'asta per il servizio in appalto, ammontante a 308.502,00 Euro, si chiede cortesemente di chiarire quali modalità di calcolo sono state

applicare (es. importo annuale IVA esclusa X 2 +importo semestrale IVA esclusa + quinto d'obbligo?)

5. È possibile avere informazione circa il dato storico relativo ai volumi di servizio realizzati nell'anno solare 2015, relativamente ai servizi "Attività di mediazione programmata da svolgere di persona o telefonicamente", "Interventi di mediazione linguistico culturale urgenti e immediati su richiesta del pronto intervento sociale" e "Interventi di traduzione documenti e testi scritti"?

6. In relazione al servizio "Interventi di mediazione linguistico culturale urgenti e immediati su richiesta del pronto intervento sociale": alla pag. 5 del Capitolato Speciale (allegato B6) viene richiesto di attivare gli interventi in presenza del mediatore entro **1 ora** dalla chiamata, mentre alla pag. 10 (nella tabella dell'art.4) viene richiesto entro **2 ore** dalla richiesta: qual è quindi lo standard minimo richiesto ?

Risposta al Quesito 1

La risposta è affermativa.

Si tratta di un refuso, di un errore materiale; quindi, da **non** considerare

Risposta al Quesito 2

Si conferma che il prezzo dell'appalto è stabilito a corpo e che, pertanto, non è previsto un prezzo da tariffa oraria.

Risposta al Quesito 3

Si evidenzia che l'attuale gestore del servizio, per l'esecuzione delle attività realizzative dei servizi di mediazione in parola, impiega attualmente, in via esclusiva, personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato.

Eventuali obblighi di riassunzione sono riferibili a personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

N.B.: In relazione a più punti emersi nelle richieste di chiarimenti, si precisa che il modello organizzativo dell'appalto è stato definito dall'Azienda ASP Città di Bologna in modo diverso per ciascun lotto dall'appalto attualmente in essere, nell'esercizio della propria autonoma discrezionalità organizzativa in materia di organizzazione dei servizi affidati. Pertanto, le indicazioni relative all'assetto attuale dei servizi sono puramente indicative e nella formulazione delle offerte gli operatori economici concorrenti devono attenersi ai modelli organizzativi e ai profili di attività e prestazionali definiti per ciascun servizio nei capitolati speciali di appalto.

Risposta al Quesito 4

Si rinvia a quanto prevede il disciplinare di gara al Paragrafo 3.7. ("Valore dell'appalto") e, in particolare, al comma 2.

Risposta al Quesito 5

Volumi di servizio realizzati nel 2015 relativi a:

- attività di mediazione programmata da svolgere di persona o telefonicamente;
- interventi di mediazione linguistico culturale urgenti e immediati su richiesta del pronto intervento sociale (PRISS);
- interventi traduzione documenti e testi scritti;
- attività di mediazione in postazione fissa;

Si riportano nella seguente tabella i dati richiesti:

tipologia	n. interventi	tipologia	durata
programmate	1256	programmate	2022,2
urgenti	106	urgenti	201,46
telefoniche	291	telefoniche	145,18
traduzioni	423	traduzioni	1334,63
postazioni fisse	190	postazioni fisse	381,46
totale interventi	2266	totale ore	4084,93
di cui dettaglio PRISS (pronto intervento sociale)			
programmate			41,45
urgenti			46
telefoniche			96,2
		totale ore	184,05

N.B.: In relazione a più punti emersi nelle richieste di chiarimenti, si precisa che il modello organizzativo dell'appalto è stato definito dall'Azienda ASP Città di Bologna in modo diverso per ciascun lotto dall'appalto attualmente in essere, nell'esercizio della propria autonoma discrezionalità organizzativa in materia di organizzazione dei servizi affidati. Pertanto, le indicazioni relative all'assetto attuale dei servizi sono puramente indicative e nella formulazione delle offerte gli operatori economici concorrenti devono attenersi ai modelli organizzativi e ai profili di attività e prestazionali definiti per ciascun servizio nei capitolati speciali di appalto.

Risposta al Quesito 6

Si conferma che lo standard minimo richiesto è di 1 ora (intervento di un mediatore, ove richiesta la presenza, entro 1 ora dalla chiamata) come riportato nella tabella del capitolato speciale di appalto alla pag. 5 (ad oggetto "Interventi di mediazione linguistico culturale urgenti e immediati su richiesta del pronto intervento sociale"), e non di 2 ore, come riportato, per mero errore materiale, nella tabella di cui all'art. 4 comma 4 del capitolato speciale di appalto (pag. 10).

** ** *

Domanda del 19.09.2016

Con la presente, con riferimento alla gara d'appalto in oggetto, siamo a richiedere il seguente chiarimento:

Rif. Capitolato di Gara Lotto 1 art. 3.2.9.7 pag. 23 di 40: Si chiede di confermare che, in fase di gara, il DUVRI non debba essere allegato alla documentazione da presentare, ma che tale documento verrà prodotto dall'Aggiudicataria.

Risposta

I documenti di gara non prevedono questo onere a carico del concorrente in fase di gara. In ogni caso trova applicazione l'art. 26 del d.lgs. 81/2008, e il DUVRI definitivo sarà allegato al contratto di appalto da stipularsi con l'aggiudicatario.

** ** *

Domanda del 19.09.2016

In riferimento al bando per l'aggiudicazione dell'appalto di servizi di assistenza educativa dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Asp Città di Bologna si chiedono le seguenti delucidazioni:

Rispetto a quanto riportato nell'Allegato A5 - Criteri di valutazione offerta tecnico-qualitativa Lotto 5 al punto B.2 lettera d) si chiede conferma che in tale sezione debbano essere inserite le informazioni relative alle risorse umane impiegate per l'erogazione del Servizio.

Risposta

Allegato A.5. (Criteri di valutazione offerta tecnico-qualitativa Lotto 5).
Si osserva che il sub-criterio B.2. (di cui al criterio B "Modalità di organizzazione del servizio e di potenziamento della rispondenza delle attività alle esigenze degli utenti") ha per oggetto "Modello organizzativo e relative metodologie utilizzati dall'operatore economico per assicurare in particolare la continuità del servizio in situazioni di emergenza".

** ** *

Domanda del 19.09.2016

Con la presente, con riferimento alla gara d'appalto in oggetto, siamo a richiedere il seguente chiarimento:

Rif. Disciplinare di Gara art. 17.4.1 e fac simile Allegato M.4: Si chiede di confermare che il Modello Allegato M.4, e gli eventuali indici e copertine siano da intendersi esclusi dal computo di n. 70 facciate entro cui occorre contingentare la relazione illustrativa dell'offerta tecnica.

Risposta

La risposta è negativa.

La relazione illustrativa dell'offerta tecnico-qualitativa deve essere contenuta, per ciascun lotto, nei limiti dimensionali previsti dal disciplinare di gara (max 70 cartelle), inclusi eventuali indici e copertine.

A tale riguardo, si rinvia a quanto prevede il disciplinare di gara al paragrafo 17.4.1. ("Parte tecnico-qualitativa dell'offerta"), in particolare ai commi 1, 4 e 5, che di seguito si trascrivono.

17.4.1. Parte tecnico-qualitativa dell'offerta.

1. La parte tecnico-qualitativa dell'offerta è concretizzata in una relazione illustrativa per ciascun lotto, **sottoscritta in ogni sua parte (pagina e copertine)** dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, e deve rappresentare le modalità di svolgimento dei servizi oggetto della gara di appalto, da sviluppare in coerenza con le esigenze dell'Azienda

4. Al fine di consentire la valutazione delle offerte in termini omogenei, i concorrenti devono impostare la relazione illustrativa:

- a) seguendo la sequenza dei criteri e dei sub-criteri riportata per ciascun lotto nei sistemi criteriali contenuti negli allegati da A.1. a A.7. del presente disciplinare;
- b) utilizzando il carattere verdana, in corpo 12, con interlinea singola;
- c) sviluppando una relazione illustrativa riferita a tutti i criteri e comprensiva dell'analisi di tutti i subcriteri complessivamente **non superiore a 70 cartelle** (dovendosi intendere come "cartella" una facciata singola).

5. Tutti gli elementi descrittivi dell'offerta devono essere riportati nella relazione illustrativa. Non è ammesso il rinvio ad eventuali allegati. Qualora il concorrente operi un rinvio di elementi descrittivi dell'offerta ad allegati contenuti nel plico, la Commissione giudicatrice non li prenderà in esame.

** ** *

Domanda del 19.09.2016

chiediamo delucidazioni su un paio dei punti seguenti:

Q.1: L'obbligo di possedere bilanci maggioritari da parte dei mandatori di raggruppamenti, è riferito alle quote minime di partecipazione dichiarate, oppure alle quote assolute ed effettive iscritte nei rispettivi bilanci pubblicati in CCIA?

Si scrive nel Disciplinare § 8

4. I soggetti concorrenti alla gara come raggruppamenti temporanei di impresa devono possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria relativi al fatturato globale e specifico previsti dal precedente paragrafo 6.3. nella seguente misura minima:

a) operatore economico mandatario, in misura maggioritaria;

b) operatori economici mandanti, nella misura restante, con possesso di almeno il 10% da parte di ciascun operatore raggruppato.

Attenzione ! L'operatore economico che nel raggruppamento temporaneo di imprese assume il ruolo di mandataria non deve possedere i requisiti in misura maggioritaria assoluta (ovvero, il 51% del requisito), bensì è sufficiente che possessa i requisiti in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti.

A titolo esemplificativo, nel caso di un raggruppamento composto da tre imprese, una richiesta di fatturato pari a 100 potrà essere soddisfatta dal raggruppamento se la mandataria possiede, ad esempio, un fatturato pari a 45 e le mandanti pari 30 e 25, ovvero se la mandataria e le mandanti possiedono una diversa distribuzione del fatturato purché il fatturato della mandataria sia superiore a quello di ciascuna mandante.

Seguendo l'esempio da voi indicato al 8.4 del disciplinare, si può dire che il vincolo di quota maggioritaria per il mandatario è rispettato anche quando possessa quale bilancio assoluto e pubblicato la cifra di 45, sebbene il terzo mandante abbia pubblicato un bilancio assoluto di 1000, qualora la propria quota di partecipazione sia di 25 e il secondo mandante garantisca per 30 avendo bilanci annuali di 200?

Infatti è legittimo supporre che la specifica sopra possa anche affermare che il mandatario, oltre ad essere sufficiente " *che possessa i requisiti in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti*" , non debba possedere bilanci assoluti maggiori per ogni annualità del triennio, ma bensì devono essere dimostrati fatturati pari o superiori delle quote di partecipazione dichiarate. Infatti, il mandatario potrà avere un bilancio assoluto inferiore al mandante, ma se tuttavia tale cifra è superiore alla propria quota percentuale maggioritaria di partecipazione, è da considerarsi rispettata la regola 8.4?

Perché se così non fosse, come si comporta la stazione appaltante nel caso per una annualità il bilancio assoluto pubblicato dal mandatario è inferiore a quello del mandante, o peggio se il mandatario ha bilanci globali inferiori e bilanci specifici superiori?

Q.2 Possibile refuso nel capitolato lotto 6

Si scrive nel capitolato lotto 6 all' art. 10:

b) coordinare una equipe di mediatori linguistico culturali delle **lingue Pashtum, arabo, cinese, bangla, turco, rumeno, filippino e ucraino**. I mediatori di queste lingue inoltre dovranno obbligatoriamente avere una buona conoscenza di una seconda lingua veicolare (inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese) oltre che ottima conoscenza della lingua italiana. **Per un totale di 4200 ore annuali;**

Domanda: Questo pacchetto di lingue extra-latine per il totale di ore ci pare un refuso. Ma considerando che non ci sono altri riferimenti alle lingue prescelte, si può considerare che a capitolato la definizioni di lingue richieste non sia definita e si rimanderà alle singole offerte ed eventuali integrazioni successive?

Risposta al Quesito 1

Non rileva il possesso di requisito sovrabbondante né in termini assoluti né in termini relativi rispetto al requisito richiesto nel bando/disciplinare di gara. Pertanto, qualora l'operatore economico che si configura come mandante nell' R.T.I. abbia un fatturato largamente superiore alla quota di fatturato richiesta in rapporto alla partecipazione in R.T.I., ciò dimostra il possesso del requisito in termini di maggiore solidità.

Qualora il requisito della mandante sia largamente superiore rispetto a quello della mandataria, ciò non presenta alcun problema qualora la mandataria abbia dimostrato il possesso del requisito richiesto dal bando/disciplinare di gara.

Pertanto, si ribadisce che la specificazione relativa alla distribuzione delle quote deve intendersi come ripartizione del requisito di fatturato complessivamente inteso nella distribuzione tra mandataria e mandanti, rapportato al possesso del requisito richiesto e della specifica quota dichiarata.

Risposta al Quesito 2

Si conferma quanto previsto nel capitolato speciale descrittivo prestazionale (lotto 6) all'art. 10, comma 4.1., lettera b).

N.B.: In relazione a più punti emersi nelle richieste di chiarimenti, si precisa che il modello organizzativo dell'appalto è stato definito dall'Azienda ASP Città di Bologna in modo diverso per ciascun lotto dall'appalto attualmente in essere, nell'esercizio della propria autonoma discrezionalità organizzativa in materia di organizzazione dei servizi affidati. Pertanto, le indicazioni relative all'assetto attuale dei servizi sono puramente indicative e nella formulazione delle offerte gli operatori economici concorrenti devono attenersi ai modelli organizzativi e ai profili di attività e prestazionali definiti per ciascun servizio nei capitolati speciali di appalto.

** ** *

La Responsabile Unico del Procedimento
F.to Dott.ssa Elisabetta Scoccati